

J. E. L

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 23 OTT. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 616 del 20 OTT. 2006

Oggetto: Tribunale di Benevento- Atto di Citazione- Soc. "Sannio Pali" arl C/ Provincia di Benevento - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Venti del mese di Ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale Grimaldi | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dott. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dott. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE Carmine Nardone

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione notificato il 23/5/06 la Soc. "Sannio Pali" arl agiva nei confronti di questa Amministrazione per il pagamento di somme e risarcimento danni in virtù di contratto di sub appalto autorizzato con la Coopcostruttori srl;

Con determina n. 702/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espreso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dalla Soc. Sannio Pali srl con atto di citazione Tribunale di Bn notificato il 23/5/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.702/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 702/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dalla Soc. Sannio Pali srl dinanzi il Tribunale di BN con atto di citazione notificato il 23/5/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

[Handwritten signature]

N. 465 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 23 OTT. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23 OTT. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 8 NOV. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 8 NOV. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti 8085
 + Nucleo di Valutazione 25.10.06

il _____ prot. n. Es 8657
 il _____ prot. n. 9.11.06
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

Conferenza Capigruppo

TRIBUNALE DI BENEVENTO

PROVINCIA DI BENEVENTO
23 MAG 2006
Pellegrino Cavuoto

Mandato

Atto di citazione

La società "Sannio Pali" a r. l., già "Antonio Ziccardi" S.r.l., successore per incorporazione dell'impresa individuale "Antonio Ziccardi Fondazioni Speciali", con sede in Benevento (BN) alla Via G. Pasquali, C.F., Partita I.V.A. e R. I 01091280626, REA 93905, in persona del suo legale rappresentante p.t. Antonio Ziccardi, nato a Napoli il 09/11/50, in proprio e nella spiegata qualità, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via G. Pasquali n. 31, presso lo studio dell'avv. Pellegrino Cavuoto, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto in data odierna, espone quanto segue:

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, con delibera n. 152 del 26.05.2000, approvava il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione idrogeologica del versante nord - est del Comune di Campolattaro. A seguito del predetto progetto veniva indetta

gara pubblica che si aggiudicava la Società Cooperativa a r. l. "Coop. Costruttori", sede legale in Argenta (FE). La Coop. Costruttori il 23.04.02 sottoscriveva con la Provincia di Benevento il contratto d'appalto per l'esecuzione di lavori inerenti la "sistemazione idrogeologica del versante nord-est del Comune di Campolattaro a protezione del centro abitato, della strada di collegamento Campolattaro - Morcone e della diga sul fiume Tammaro". Il corrispettivo dovuto dalla "Provincia" allo "Appaltatore" per il pieno e perfetto adempimento del contratto era fissato in complessivi euro 4.217.701,58 (quattromilioni duecento diciassette settecento uno/cinquantotto) di cui euro 4.010.095,98 per i lavori al netto del ribasso d'asta del 40,26% ed euro 207.605,60 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge. La Coop Costruttori a garanzia degli impegni assunti costituiva una cauzione in favore

Avv. Pellegrino Cavuoto
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura, in ogni sua fase e grado successivo, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di farVi sostituire, rinunciare agli atti ed accettare tali rinunzie, conciliare transigere, incassare quietanze, proporre ricorsi, reclami ed appelli, anche in via incidentale, spiegare domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa e agire esecutivamente. V autorizzo sin da ora al trattamento dei miei dati sensibili per l'attività espletata in mio favore nel presente giudizio confermando espressamente di aver da Voi ottenuta idonea informativa sui miei diritti alla privacy. Ratifichiamo sin d'ora il Vs. operato, ed eleggo domicilio presso il Vostro Studio sito in Benevento, Via G. Pasquali n. 31 Benevento, li 18-5-06

SANNIO PALI s.r.l.
L'Amministratore Unico

Antonio Ziccardi
Legale

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0015175 Data 24/05/2006
Oggetto ATTO DI CITAZIONE PER C/DELLA SOC. SANNIO PALI
Dest. Avvocatura Settore: [...]

Settore "Avvocatura"

Prot. n. 4502

Del 19-5-06

Studio Legale Cavuoto

Via G. Pasquali n. 31 – 82100 Benevento

dell'appaltante di euro 606.727,52 nonchè si obbligava a costituire polizza fideiussoria di euro 500.000.

I pagamenti, in favore dell'appaltatore, sarebbero dovuti essere effettuati mediante mandati emessi sul tesoriere provinciale.

Invece, l'Amministrazione Provinciale di Benevento, con determina del 14/06/02, accettava la richiesta della Coop. Costruttori di cedere il credito maturato dall'appaltatore in favore della Banca Popolare Antoniana Veneta, creditrice della cooperativa, e, da quel momento in poi, vera ed unica beneficiaria di ogni pagamento effettuato dalla Provincia mediante la acquisizione effettiva della ragione di credito.

La Coop. Costruttori il 20.8.02 stipulava, con l'allora impresa individuale Antonio Ziccardi fondazioni speciali, contratto per la esecuzione in subappalto di lavori relativi all'opera ut sopra identificata, specificamente relativi alla realizzazione di pali speciali e drenaggi sub-orizzontali per un valore massimo di € 550.000,00. Successivamente, il 27/08/02, la Provincia di Benevento, riscontrato che la citata "Antonio Ziccardi" possedeva le caratteristiche legali per ottenere il subappalto dei lavori in questione, autorizzava ad utilizzare lo strumento del subappalto per la esecuzione dei citati lavori, vincolando la Coop. Costruttori a r. l. a "trasmettere all'Amministrazione Prov.le di Benevento – Settore Infrastrutture e Trasporti, entro gg. 20 dalla data di ciascun pagamento in favore dell'impresa ZICCARDI ANTONIO, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia";

L'A.P. però, non comunicava alla sub appaltatrice che aveva disposto l'autorizzazione alla cessione del credito dalla Coop. Costruttori alla Banca Popolare Antoniana Veneta per TUTTI gli importi derivanti dal predetto contratto di appalto. Tale comportamento evidenziava palesemente che la Amministrazione Provinciale di Benevento non poteva più eseguire, anche se richiesto, pagamenti diretti in favore della subappaltatrice ex art.

Studio Legale Cavuoto

Via G. Pasquali n. 31 – 82100 Benevento

18 comma 3 bis della legge 55/90 e che la Coop. Costruttori non disponeva più del suo credito, avendolo ceduto alla Banca Popolare Antoniana Veneta. D'altra parte, la Amministrazione Provinciale di Benevento aveva ricevuto anche altri segni, chiari e inequivoci, successivamente alla cessione del credito, della crisi aziendale, almeno di liquidità della Coop. Costruttori. Nel periodo febbraio-marzo del 2003, infatti, i dipendenti dell'azienda erano entrati in sciopero a causa della mancata corresponsione delle rispettive retribuzioni per varie mensilità.

Malgrado ciò, l'A.P., pur sollecitata dall'attrice, liquidava ingenti somme sino al marzo 2003 all'appaltatrice senza verificare se il subappaltatore fosse stato o meno pagato, omettendo ogni dovuto controllo in violazione dell'art. 18 comma 3 bis della legge 55/90 che prevede: "..... E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di scadenza di ciascun pagamento **EFFETTUATO NEI LORO CONFRONTI**, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate".

La ditta "Antonio Ziccardi", ignara della predetta cessione, e allo oscuro di ogni pagamento effettuato dall'appaltante eseguiva, tra il momento della sottoscrizione del contratto e il 30/04/03, lavori per un importo pari a € 472.197,39, tutti regolarmente fatturati e per i quali si richiedeva il pagamento. Ad oggi l'unica fattura pagata è la n.31/02 del 31/10/02 di € 57.834 saldata in data 21/03/03. In data 26/05/03 la ditta Antonio Ziccardi richiedeva il pagamento della residua somma pari ad € 414.363,39. Successivamente, il subappaltatore emetteva la fattura n.38/03 per € 88.471,05, anch'essa insoluta, per un totale di € 502.834,44. Da ultimo, residuavano in favore del subappaltatore le somme ritenute a titolo di garanzia da parte dell'appaltatore, pari a € 27.192,89, pure destinate ad essere rimborsate ad ultimazione dei lavori.

Studio Legale Cavioto

Via G. Pasquali n. 31 – 82100 Benevento

La ditta Sannio Pali S.r.l. era, quindi, creditrice di una somma complessiva pari a € 530.027,33.

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, frattanto, liquidava in toto gli importi delle fatture emesse dalla Coop. Costruttori a r.l. in favore di quest'ultima ditta, fatture emesse quasi esclusivamente sulla base dei lavori realizzati dalla ditta "Antonio Ziccardi", come è riscontrabile dai rendiconti di cantiere, omettendo la verifica del pagamento per i lavori effettuati dai subappaltatori.

Finalmente, dietro sollecito della ditta "Antonio Ziccardi", del 26.05.03 la Amministrazione Provinciale, in data 17/06/03, si impegnava ad ottenere "chiarimenti" dalla Coop. Costruttori in merito ai pagamenti effettuati in favore dei subappaltatori nel termine di gg. 10. Tale impegno però rimaneva inevaso. Nella suddetta nota, tra l'altro, l'A.P. esponeva che: "con determina n. 400/06 del 14.06.02 questo ente ha provveduto alla presa d'atto della cessione di credito pro – solvendo della Coop. Costruttori a favore della Banca Popolare Antoniana Veneta, Via VIII Febbraio, 5, Padova e pertanto alla **DATA ODIERNA NON E' POSSIBILE PROCEDERE AL PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE**". Detta affermazione appare essere in contrasto con l'art. 18 comma 3 bis della legge 55/90 e, in ogni caso, conferma che l'A.P. avrebbe dovuto comunicare senza indugio al subappaltatore l'avvenuta cessione. Inoltre l'A.P. era tenuta a controllare ad ogni pagamento effettuato in favore della Coop. Costruttori se questa ultima avesse o meno quietanzato le fatture del subappaltatore. Detto controllo, come sottolineato, non veniva adempiuto dalla stazione appaltante. Pertanto, la richiesta dell'A.P. era tardiva e ormai inutile.

La Coop. Costruttori, con sent. n. 1 del 02/07/03, veniva dichiarata insolvente dal Tribunale di Ferrara e, dal 13/08/03, posta in amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/99.

Studio Legale Cavuoto

Via G. Pasquali n. 31 – 82100 Benevento

Frattanto, la Coop. Costruttori, in data 11/07/03 essendo comunque intenzionata a proseguire i lavori relativi all'appalto (interpretando correttamente lo spirito del D. Lgs 270/99), richiedeva all'Amministrazione Provinciale di Benevento il pagamento diretto delle fatture emesse dal subappaltatore "Antonio Ziccardi", come previsto dal co.3, art. 18 della L. 55/90.

La Provincia di Benevento in data 31/07/03 risolveva il proprio contratto con la Coop. Costruttori. A seguito della risoluzione del contratto, la Provincia di Benevento e la Coop. Costruttori stilavano un ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori compiuti a quella data che riscontrava come effettuati nell'ultimo periodo (febbraio-giugno) lavori per una somma irrisoria, laddove il subappaltatore aveva continuato a prestare, nel periodo indicato, la propria opera a pieno regime come si evince dalle fatture.

Infatti, il Sal pagato nel marzo del 2003, si riferiva a lavori eseguiti dall'appaltatore sino al gennaio del 2003. Per cui non si comprende come sia stato possibile che l'ultimo Sal abbia registrato incrementi quasi inesistenti, pur avendo la ditta Ziccardi lavorato e prodotto nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2003, come testimoniano le fatture per il predetto periodo, lavori pari a complessivi euro 279.760,2. Detta circostanza prova che l'A.P. ha effettuato pagamenti alla Coop. Costruttori senza che fossero stati eseguiti i corrispondenti lavori.

E' evidente che la Amministrazione Provinciale di Benevento in seguito al proprio comportamento, ha cagionato danni gravissimi alla ditta attrice, per colpa in vigilando, avendo omesso di verificare, che il fornitore saldasse i propri debiti in favore del subappaltatore, in violazione dell'art. 18 comma 3 bis della citata legge 55/90 e disponendo, invece, il pagamento alla Banca Popolare Antoniana Veneta senza nulla comunicare al subappaltatore. Inoltre, il convenuto aveva disposto pagamenti senza che i lavori fossero stati effettivamente eseguiti, corrispondendo anticipatamente gli importi all'appaltatore, danneggiando ulteriormente, il subappaltatore. Infatti, se l'A.P. avesse

Studio Legale Cavuoto

Via G. Pasquali n. 31 – 82100 Benevento

pagato i Sal in maniera precisa e corretta, come contrattualmente stabilito, alla risoluzione del contratto il subappaltatore avrebbe avuto il riconoscimento del suo lavoro e preteso senza difficoltà e in forza di legge il pagamento di quanto dovutogli. Ciò non è stato. E ad oggi all'attore non è ancora stato corrisposto un euro di fronte a fatture pari ad oltre 530.000,00.

L'attore, inoltre, subiva, oltre al minore introito di circa 530.000 euro, ulteriori danni economici, in quanto la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio presentava ricorso per decreto ingiuntivo contro la Sannio Pali, essendo rimaste impagate le fatture emesse dalla stessa Sannio Pali alla Coop Costruttori e che erano state oggetto di sconto. Successivamente la BLPR iscriveva ipoteca sui beni dell'attore ed effettuava pignoramento di tutti i suoi immobili (cfr. all.ti).

Infine, l'Amministrazione Provinciale ometteva anche il pagamento dell'ultimo Sal in favore dell'attore.

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'istante, come innanzi rappresentato, difeso e domiciliato

C I T A

La Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo Presidente p.t., per la carica elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Calandra, a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento, G.I. a nominarsi, all'udienza del **6 Novembre 2006**, ore e luogo di rito, con invito a costituirsi in Cancelleria entro il termine di venti giorni prima della udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 C.p.c., e a comparire all'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art.168 bis Cpc. con l'avvertimento che la costituzione oltre i detti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 C.p.c. e precisamente proporre domanda riconvenzionale ed eventuale

Studio Legale Cavuoto

Via G. Pasquali n. 31 – 82100 Benevento

chiamata in causa di terzo e che non comparendo si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) Condannare, per i motivi indicati in narrativa, la Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento di € 502.834,44 a titolo di fatture emesse e non pagate oltre a € 27.192,89 a titolo di ritenute di garanzia, per un totale di € 530.027,33, oltre a interessi dalla richiesta originaria fino al soddisfo;
- 2) In via gradata condannare l'A.P. a corrispondere all'attrice l'importo di euro 279.760,2 pari ai lavori eseguiti dal subappaltatore da febbraio alla chiusura del cantiere, non avendo contabilizzato gli stessi nell'ultimo Sal eseguito;
- 3) Condannare la Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento di quella somma che l'adito Giudice vorrà determinare, anche in via equitativa, quale risarcimento nei confronti dell'attrice per il grave danno derivato alla stessa dalle omissioni e dalla colpa in vigilando della Amministrazione Provinciale;
- 4) In ogni caso condannare l'A.P. al pagamento dei lavori contabilizzati nell'ultimo Sal che ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis della legge 55/90 andavano pagati in favore diretto del subappaltatore.
- 5) Rivalsa delle spese processuali con attribuzione.

Si allega: (1) copia contratto di appalto rep. n.77 del 23/04/02; (2) copia determina Provincia di Benevento n.634/06; (3) fattura n.08/02; (4) fattura n.31/02; (5) fattura n.36/02; (6) fattura n.07/03; (7) fattura n.08/03bis; (8) fattura n.21/03; (9) fattura n.27/03; (10) fattura n.38/03; (11) lettera Ziccardi S.r.l. del 26/05/03; (12) lettera Provincia di Benevento del 17/06/03; (13) lettera Coop. Costruttori prot. 1321 del 11/07/03; (14) lettera Coop. Costruttori prot. 1322 del 11/07/03; (15) lettera Provincia di Benevento del 17/09/03; (16) ricorso per decreto ingiuntivo; (17) iscrizione ipotecaria.

Studio Legale Cavuoto

Via G. Pasquali n. 31 – 82100 Benevento

Si dichiara che ai fini del contributo unificato, il valore della controversia è indeterminato, per cui il contributo unificato è pari ad euro 340,00.

Benevento, 18 Maggio 2006

Avv. Pellegrino Cavuoto



RELATA DI NOTIFICA. Addì

Istante l'avv. Pellegrino Cavuoto. Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche del Tribunale di Benevento per legale scienza e ogni effetto di legge, ho notificato copia conforme dell'antescritto atto alla Provincia di Benevento in persona del suo Presidente p.t. per la carica elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Calandra, mediante consegna di copia a mani di

A MANI DI Spirzo Rosanna
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

ON/23/5/06

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo TALCO
Ufficiale Giudiziario (BS)

